

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO NELLE FRAZIONI DI BONDO, BREGUZZO, LARDARO E RONCONE DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Sella Giudicarie delle frazioni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici:
 - Bondo prot. n. 416/34 del 8 marzo 1934,
 - Breguzzo prot. n. 415/34 del 8 marzo 1934,
 - Lardaro prot. n. 1322/35 del 4 dicembre 1935,
 - Roncone prot. n. 1322/35 del 4 dicembre 1935.
- b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
- c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;

2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti fra le diverse frazioni e rispetto agli altri beni comunali.

Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.

2. I diritti di uso civico riconosciuti con i decreti originari di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono:

Per la frazione di Breguzzo:

- legnatico da opera;
- legnatico da ardere;
- pascolo;
- erbatico e stramatico;

Per le frazioni di Bondo, Lardaro e Roncone

- legnatico da opera;
- legnatico da ardere;
- pascolo;
- erbatico e stramatico;
- cavar sassi e sabbia.

Art. 4.

TITOLARE DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente in una delle frazioni del Comune di Sella Giudicarie ha diritto all'esercizio dei diritti ed al godimento delle terre e dei beni di uso civico nei territori appartenenti alla rispettiva frazione ove risiede.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Art. 5

RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 6

AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:

- a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima della polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267;
- b) numero utenti;
- c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.

Art. 7

RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'amministrazione comunale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo comunale/frazionale.

2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, il competente organo comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.

2. Soddisfatte le esigenze dei censiti, l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

3. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

Art. 10

REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 11

VIOLAZIONE E SANZIONI

1. È vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso per tutto il tempo in cui non sarà versato quanto dovuto.

Art. 12

COMMISSIONE

1. La commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, o da un suo delegato in materia di Usi Civici e da un rappresentante per ogni frazione avente diritto di uso civico. Funge da segretario un dipendente comunale che trascrive nel verbale di seduta le decisioni della commissione. Ai lavori della commissione può partecipare senza diritto di voto il custode forestale competente per zona o il suo sostituto in caso di assenza.

2. La commissione è nominata dal Sindaco nel rispetto dei requisiti espressi al comma 1. Il Sindaco può motivatamente revocare le nomine e sostituire il rappresentante frazionale. La commissione resta in carica tutta la consiliatura.

3. La commissione può riunirsi in una delle sedi del comune di Sella Giudicarie.

4. La commissione viene riunita per:

- particolari problematiche derivanti da calamità naturali di qualsiasi genere o per disponibilità eccezionali di legname o legna da ardere derivante da eventi particolari (pulizia periodica di linee elettriche, schianti di ingente quantità);
- riunione a cadenza annuale nei primi mesi dell'anno in cui i rappresentanti frazionali possono portare proposte e/o criticità emerse durante l'anno precedente, raccolte nelle frazioni.

CAPO II SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I LEGNATICO DA OPERA

Art. 13

DESCRIZIONE DEL DIRITTO, COSTI E MODALITA' OPERATIVE

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o, in caso di eventi eccezionali, schianti o rimanenze in seguito a pulizie di linee elettriche.

2. Il legname uso interno spetta ai censiti del Comune di Sella Giudicarie, quando venga dagli stessi richiesto sulla base di un preventivo redatto da un tecnico per la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o risanamento del tetto di edifici di proprietà.

3. Fatte salvi eventi eccezionali quali incendio o calamità naturali di vario genere, la richiesta successiva per un ulteriore lavoro di copertura di abitazione o rustico di montagna (non comprende tettoia o legnaia) dello stesso censita sarà accettata dopo 10 anni dall'ultimo intervento.

4. Il legname ad uso interno spetta al richiedente quando l'edificio oggetto di intervento edilizio è destinato ad abitazione di colui che ha ottenuto dal Comune la concessione di edificazione. Nel caso di ristrutturazione di rustici di montagna o rifacimento di legnaie e tettoie pertinenti all'abitazione del richiedente, può essere concesso il legname nel caso in cui siano state soddisfatte tutte le richieste pervenute per le abitazioni.

5. Il volume massimo di legname concedibile viene assegnato secondo il seguente criterio:

- Per copertura di casa di abitazione o rustico di montagna, mc. 2,000 al lordo dello sfrido di segazione per ogni 10 metri quadrati di superficie del tetto;

- Per coperture semplici quali legnaie o tettoie mc. 1,400 al lordo dello sfrido di segazione per ogni 10 metri quadrati di superficie del tetto.

Seguendo tali criteri, e aggiungendo eventuali componenti strutturali (di tipo verticale) rilevanti in legno, relazionati nella richiesta di uso interno, per legnaie e tettoie il volume massimo concedibile è pari a mc.25,000. Per strutture di tipo convenzionale (sia rustici che abitazioni) tale criterio è seguito fino ad un volume massimo di legname pari a mc.70,000. Per abitazioni in legno in bioedilizia, a titolo di incentivo, tale limite è invece fissato a mc.90,000.

6. Può essere concesso a prezzo di uso interno durante l'anno un piccolo quantitativo di legname nella misura massima di mc 3,000 per abbellimenti di pubblica visibilità, quali mantenimento di steccati in legno e creazione di opere artistiche quali sculture, fioriere e fontane in legno. Si vuole in tal senso agevolare l'abbellimento di zone pubbliche su iniziativa del privato cittadino.

7. In caso di richieste di legname nella misura massima di mc 5,000 che non ricadono nel criterio del punto 6, questi possono essere comunque concessi al prezzo di uso commercio stabilito dall'Autorità Forestale in fase di assegnazione.

8. Il prezzo del legname uso interno si applica per i metri cubi assegnati con una tolleranza del 15%. Qualora il quantitativo assegnato superasse tale limite, ai metri cubi eccedenti verrà applicato il prezzo del legname uso commercio fissato dall'Autorità Forestale in sede di redazione del verbale di assegno del lotto ai fini di uso interno.

9. Il prezzo di cessione del legname uso interno verrà stabilito dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

10. Per le richieste di legname uso interno è necessaria venga prodotta la seguente documentazione in carta semplice:

- domanda in carta semplice a firma del proprietario con l'indicazione dell'edificio e del titolo autorizzativo per l'intervento;
- preventivo analitico e dettagliato del legname occorrente, firmato da un tecnico. In alternativa, l'indicazione della superficie della copertura, per calcolare poi il volume complessivo con i criteri di cui sopra.
- per la richiesta di uso interno per rustico di montagna, una dichiarazione firmata dal richiedente in cui attesta che per i successivi 3 anni utilizzerà lo stabile per uso personale e non per affitto a terzi.

11. È possibile presentare tale domanda entro due anni dall'ottenimento della licenza edilizia. Essa dovrà essere consegnata 15 giorni (naturali e consecutivi) prima della Sessione Forestale dell'anno per permettere la corretta organizzazione dei lotti dei richiedenti. Le domande consegnate dopo quest'ultimo termine, a meno di disponibilità di legname ad uso interno, saranno prese in considerazione l'anno successivo.

12. Il legname dovrà essere tagliato, salvo proroga per circostanze imprevedibili, entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione del lotto di legname ad uso interno. Trascorso tale termine il legname da uso interno non sarà più a disposizione del richiedente e non potrà più fare una successiva richiesta per l'edificio in questione.

13. Il taglio del legname dovrà essere preceduto da una visita sul luogo di taglio con il custode forestale della zona interessata, per rilevare eventuali situazioni ostative o problemi di esbosco.

14. Al termine dell'esbosco dovrà essere segnalata subito l'avvenuta conclusione del lavoro. Successivamente, il custode forestale di zona provvederà alla misura del legname accatastato. Il custode forestale sarà tenuto inoltre al controllo del rispetto della pulizia di sentieri, strade, relativi cigli e corsi d'acqua da ramaglia, nonché a verificare che il tutto sia stato svolto secondo quanto previsto dall'Autorità Forestale. In caso di inottemperanza, provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario.

15. Il pagamento del legname concesso avverrà a presentazione di idonea richiesta da parte del Comune. In caso di mancato pagamento nei termini fissati saranno applicati gli interessi di mora nella misura pari a quella applicata dal Tesoriere comunale e verrà inoltre applicato quanto previsto all'art.11.

SEZIONE II LEGNATICO DA ARDERE

Art. 14 DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna, di seguito denominato “squadra di legna”.

2. Il luogo dove verrà effettuato il taglio sarà concordato in sede di Sessione Forestale, tenendo conto di eventuali disponibilità straordinarie derivanti da pulizie ambientali, rimanenze di lotti o altro.

3. Il Comune di Sella Giudicarie per mezzo di avviso pubblico da esporre all'albo comunale, nelle varie bacheche e in esercizi pubblici per almeno 20 giorni, comunica i tempi e le modalità alle quali attenersi per la richiesta e l'assegnazione del quantitativo.

4. Alla scadenza del termine indicato nell'avviso, gli uffici comunali devono provvedere alla compilazione dell'elenco definitivo, da conservare agli atti.

5. L'assegnazione in ogni frazione deve avvenire a mezzo di sorteggio pubblico che avrà luogo presso la frazione alla presenza del custode forestale, di un dipendente comunale e del rappresentante frazionale in commissione a titolo di testimone. Ogni richiedente potrà poi ritirare il proprio numero sorteggiato, alla data dell'estrazione o successivamente nella sede comunale, insieme ad una mappa redatta dal custode forestale e ad eventuali disposizioni e tempistiche particolari da rispettare in relazione al luogo di taglio.

6. È possibile usufruire annualmente in modo gratuito delle legna raccogliticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura comunicandolo al custode forestale.

7. È possibile assegnare un quantitativo di legna derivante da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, non superiore ai 10q e dovrà in ogni caso essere fatta richiesta al custode forestale competente. Tale quantitativo non viene considerato ai fini della prenotazione annuale della squadra di legna.

8. È possibile assegnare un quantitativo di legna derivante da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, superiore ai 10q integrandolo con ulteriore materiale nelle zone limitrofe per raggiungere un volume conforme a quello assegnato annualmente con il sorteggio. Dovrà in ogni caso essere fatta richiesta al custode forestale competente. Tale quantitativo viene considerato ai fini della prenotazione annuale ed inserito nell'elenco delle assegnazioni dell'anno.

9. Qualora l'avente diritto che richiede l'assegnazione non avesse provveduto a tagliare la squadra di legna dell'anno precedente, esso non ha il diritto di accedere a nuova richiesta. Può comunque tagliare quella assegnatagli l'anno precedente (diritto che vale solo un anno). Se questo non si verificasse, l'avente diritto non potrà più fare richiesta per altri tre anni. Chi non provvede al recupero della legna tagliata non ha diritto di accedere a nuove richieste, salvo giustificato motivo, per i tre anni successivi.

10. In via eccezionale possono essere fatte assegnazioni anche in tempi successivi alla scadenza del termine, a condizione che l'avente diritto faccia specifica richiesta scritta presso gli uffici comunali, con motivata giustificazione, come ad esempio nel caso di nuove coppie o nuovi residenti, l'assenza giustificata durante il periodo di affissione dell'avviso per la prenotazione o comprovati motivi di salute. In questi casi verrà possibilmente assegnato un quantitativo simile in tipologia a quelli assegnati.

11. L'avente diritto è tenuto a contattare il custode forestale per comunicare l'avvenuto taglio, in modo che quest'ultimo possa verificare l'effettivo trasporto al domicilio del richiedente e la corretta utilizzazione del bosco e delle strade forestali durante la lavorazione.

12. E' comunque garantito il diritto anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale, in quanto, ultra settantenni, vedove, portatori di handicap o per altri comprovati motivi. L'amministrazione provvederà, in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell'avente diritto. Potrà essere fornita solamente legna proveniente dal bosco frazionale e simile in tipologia e quantitativo a quella assegnata con sorteggio. Come stabilito dall'art.8, la copertura delle spese ulteriori deve essere richiesta al richiedente.

13. Qualora durante l'anno si verificasse la disponibilità di legna dovuta a fattori eccezionali il Comune provvederà ad esporre un ulteriore avviso dove comunicherà ai censiti i metodi e i costi che verranno determinati per l'assegnazione di tali quantitativi in via straordinaria. Gli assegnatari non avranno diritto a richiedere l'eventuale assegnazione di questo tipo per l'anno successivo, salvo disponibilità tale da soddisfare tutte le richieste pervenute.

14. Il prezzo di cessione della squadra di legna verrà stabilito dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 15
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.
2. Il competente organo comunale, prima della sessione forestale di inizio d'anno, approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alla sezione I, prevedendo il quantitativo di mc. necessari per il soddisfacimento dell'uso civico di legnatico da opera.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell'annata dall'autorità forestale.

Art. 16
DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale.
2. Nel caso in cui non vi fosse una disponibilità tale da accogliere annualmente tutte le richieste pervenute, verrà applicato il metodo del sorteggio, con una successiva esclusione dei sorteggiati nell'anno seguente.

SEZIONE IV PASCOLO

Art. 17

DESCRIZIONE E MISURA DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 18

MISURA DEL DIRITTO

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo e delle relative strutture di ricovero ai sensi e nei limiti dell'articolo 9, secondo il regolamento di gestione di ogni struttura e relativi pascoli.

Art. 19

ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali. Ogni avente diritto deve fare richiesta ogni anno presso gli uffici entro la fine del mese di aprile.

2. Il competente organo comunale, prima della monticazione approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 17, comma 1.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.

5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nel regolamento allegato al contratto.

SEZIONE V STRAMATICO

Art. 20

Domanda per la raccolta dello strame

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi frazionali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE VI CAVAR SASSI E SABBIA

Art. 21

Individuazione zone

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte del Comune di un'area idonea allo scopo nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'autorità forestale.
2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

Approvato con delibera di consiglio n. 18 del 01/03/2018